

*Delibera del Comitato di Presidenza in data 28 settembre 2009 con la quale si autorizza l'apertura di una pratica, su richiesta della Sesta Commissione, avente ad oggetto: "Risoluzione concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie."*

*(Delibera del 13 gennaio 2010)*

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 gennaio 2010, ha adottato la seguente risoluzione:

#### **«1 . Le ragioni della proposta**

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'esercizio dei poteri espressamente riconosciuti dall'art. 10, comma II, L. 195/1958, ritiene prioritario ed indispensabile segnalare al Ministro della Giustizia la necessità, non più procrastinabile, di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

La realizzazione di un efficiente sistema giudiziario impone infatti un'attenta riflessione sull'attuale distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e sulla adeguatezza della loro struttura dimensionale.

La presente proposta intende indicare i termini generali per un aperto confronto al fine di raggiungere l'obiettivo del miglioramento del sistema giustizia al quale devono concorrere, per la parte di propria competenza e nello spirito di leale collaborazione, il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministro della Giustizia.

#### **2. L'elaborazione consiliare in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie dal 1991 ad oggi**

**2.1** Il Consiglio superiore della Magistratura, nel corso degli ultimi vent'anni, ha auspicato più volte la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, rilevando la loro inadeguatezza rispetto a criteri di efficienza e modernità dell'esercizio della giurisdizione.

Non sfugge che la questione relativa alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari occupa da oltre un secolo il dibattito di politica giudiziaria, atteso che dall'unità di Italia ad oggi non vi è mai stato un intervento legislativo organico che si sia preoccupato di ridisegnare la geografia giudiziaria conformemente alla struttura ed ai reali bisogni della società civile.

L'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie deriva dalla configurazione che delle stesse disegnava la legge Rattazzi del 13 novembre 1859, n. 3781, nell'incorporare progressivamente le

diverse realtà regionali al nuovo Stato unitario. Senza percorrere i complessi passaggi legislativi di questo contrastato processo, va evidenziato che il procedimento si concluse con i rr.dd. 6 dicembre 1865, n. 2626 e 14 dicembre 1865, n. 2641; nella sostanza *“si conservarono le circoscrizioni giudiziarie delle vecchie province, si riformarono quelle della nuove”*, prescindendo *“totalmente da un’analisi approfondita, attraverso una valutazione statistica del movimento degli affari giudiziari, in rapporto alle attività sociali ed economiche”* [così M. D’Addio, *Politica e Magistratura (1848-1876)*, Milano 1966, pp. 164-5]. Già in quell’epoca la classe politica ne discusse a lungo, non riuscendo ad eliminare il difetto d’origine, vale a dire l’assenza di un rapporto equilibrato tra i giudici dello Stato e le comunità territoriali.

**2.2** La situazione è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi cento anni come risulta dal **parere che il C.S.M. rese in data 8 maggio 1991 in ordine al disegno di legge n. 2478/S** relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Nell’occasione il Consiglio rilevò che *“l’esigenza di rivedere la distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio costituisce un punto nodale di fondamentale importanza che condiziona quasi tutti profili organizzativi funzionali dell’apparato di giustizia, così come condiziona la portata complessiva della risposta giudiziaria”*.

I problemi connessi a tale esigenza si sono sempre annodati intorno ad un’alternativa di fondo: da un lato la prospettiva del reticolo giudiziario diffuso, in modo da avvicinare quanto più possibile il presidio di giustizia alla collettività, dall’altro il costo amministrativo e di gestione – ormai non più sostenibile – di una disseminazione pletorica e sperequata tra aree diverse.

Il C.S.M. già nel 1991 auspicò, nel ribadire la necessità di rivedere la geografia giudiziaria, che la linea di sviluppo di una possibile legge di riforma si modellasse sulla logica di fondo di istituzione di tribunali omogenei di medie dimensioni.

In quell’occasione si evidenziò che le circoscrizioni giudiziarie, delineate mediante la distribuzione capillare degli uffici sul territorio, soddisfacevano l’esigenza reale di avvicinare la giustizia al popolo e all’ufficio; ma *“Venute meno le difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti ed annullate le distanze di spazio e di tempo, oggi la distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari non ha valide giustificazioni. Peraltro, la legislazione varia e multiforme, originata dall’estrema complessità della società post-industriale, rende difficilissima la conoscenza compiuta del sistema. Per la organizzazione giudiziaria ha fatto il suo tempo il criterio del medico condotto...Fuori di metafora, alla distribuzione capillare nel territorio degli uffici giudiziari, si*

*collega, inevitabilmente, una figura di giudice anacronistica. Un magistrato umano, saggio ed equilibrato, certamente ammirevole. Ma un giudice che non si avvantaggia della divisione del lavoro: quindi, che riesce a sapere qualcosa di tutto, ma che raramente sa tutto su una cosa. Dunque, non un professionista moderno: non un tecnico del diritto, che conosce a fondo la sua materia ed è in grado di reggere il confronto e la dialettica con gli agguerriti esponenti del foro e delle università”.*

Il C.S.M. suggerì, quindi, che la chiave per intervenire sulle circoscrizioni giudiziarie fosse basata sull'individuazione della dimensione ottimale dell'ufficio giudiziario, per l'identificazione della quale occorreva avere riguardo a criteri di massima efficienza.

La dimensione ottimale e la massima efficienza sono elementi che devono essere tenuti in stretta correlazione, sì che per cogliere la prima occorre muovere dal portato della “*massima efficienza*”; quest'ultima va intesa quale “*definizione del maggior numero di affari in tempi stabiliti, con provvedimenti “giusti” e con l'impiego di risorse proporzionate*”. Sul piano pratico si rilevò, inoltre, che “*la massima efficienza si consegue con la sapiente combinazione degli elementi quantitativi e qualitativi: con una organizzazione di uomini e di mezzi, che ai magistrati specialisti consenta di dedicarsi esclusivamente al loro compito, che è studiare meditare e decidere. In sintesi, con un ufficio di dimensione ottimale. La dimensione ottimale dell'ufficio si determina sulla base della considerazione congiunta di fattori molteplici, i quali tra loro interagiscono: principalmente, il risultato, la organizzazione e la domanda*”.

Tanto premesso il C.S.M., pur ritenendo che la dimensione ottimale degli uffici non potesse fissarsi in astratto ed aprioristicamente, stabilì che utile criterio di riferimento fosse quello di quaranta giudici per tribunale, fatti salvi i necessari correttivi secondo un principio di contigenza. In tale prospettiva, venne evidenziata la necessità che in ogni capoluogo di provincia fosse mantenuto (ovvero istituito laddove mancasse) il tribunale, ferma restando la possibilità che nelle grandi città si potessero predisporre più uffici della dimensione ottimale, suddivisi secondo le specialità (per esempio: un tribunale civile, uno commerciale, uno penale ordinario ed uno penale speciale).

Per le aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata, venne ravvisata la necessità di correttivi, tendenti a garantire la conservazione di uffici giudiziari, che non sarebbe stata giustificata in base ai criteri generali.

Con riferimento agli uffici requirenti, si auspicò che venisse mantenuta la regola tradizionale secondo la quale la loro dimensione territoriale dovesse essere mutuata sulla base dei corrispondenti uffici giudicanti.

Infine, con riguardo alle Corti di appello, non si ritennero necessarie significative modifiche rispetto allo stato vigente all'epoca, atteso che l'unica Corte di appello di dimensioni particolarmente ridotta, vale a dire quella di Caltanissetta, meritava di essere mantenuta in ragione della presenza sul relativo territorio di associazioni criminali.

**2.3** A distanza di tre anni, **in data 25 maggio 1994**, l'organo di governo autonomo della Magistratura tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con una risoluzione recante **“Segnalazione al Ministro di Grazia e Giustizia della necessità di provvedere alla revisione delle circoscrizioni e in particolare alla soppressione di Corti d'Appello, Tribunali e Procure della Repubblica al fine di rendere immediatamente praticabili la riforma del processo civile ed il rilancio del processo penale”**.

Di fronte alla gravità della crisi della giustizia già allora manifestatasi, si ritenne doveroso formulare in termini più concreti un'articolata proposta di intervento sulle circoscrizioni giudiziarie, all'indomani della relazione al Parlamento sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, con lo spirito costruttivo proprio del leale dibattito istituzionale.

Per quanto riguarda le Corti di Appello, il Consiglio propose un primo criterio di carattere generale, in base al quale si ritenne *“in via di massima ottimale la corrispondenza fra tali uffici e il territorio regionale”*. Nell'ipotesi in cui per esigenze particolari la presenza di una sola corte in una regione fosse risultata insoddisfacente, si propose l'istituzione di non più di due distretti per regione, ferma restando in ogni caso la soppressione di tutte le sedi distaccate di Corti di Appello. Discorso a parte fu sviluppato per la realtà siciliana, ove si propose la soppressione unicamente della Corte di Appello di Caltanissetta, in ragione dell'intensa presenza della criminalità organizzata in quella regione.

Nell'esaminare la distribuzione sul territorio dei Tribunali, si evidenziò, preliminarmente, che l'istituzione del giudice unico di primo grado avrebbe avuto significative incidenze sulle circoscrizioni giudiziarie, il che rendeva quanto mai urgente l'intervento legislativo anche in tale delicato ambito, *“in modo da consentire un'adeguata comparazione tra la geografia giudiziaria e il nuovo modello organizzativo costituito dal giudice unico in primo grado”*.

Ciò posto, il Consiglio, *“in un’ottica al contempo statica e dinamica del servizio da rendere alla popolazione”*, individuò – sulla scorta delle indicazioni dei consulenti all’uopo nominati dal Consiglio medesimo – tre indici per la selezione delle sedi di tribunale da conservare: **1) capoluoghi di provincia; 2) livello di polarizzazione urbana; 3) ampiezza dell’area di gravitazione per servizi.**

In base al primo indice, andava garantita la presenza di uffici giudiziari in tutte le sedi provinciali. Il secondo ed il terzo indice identificavano quei centri che, pur non essendo capoluogo di provincia, *“hanno un elevato numero di abitanti e dispongono di un’alta dotazione di servizi interni al centro urbano, elemento fondamentale per l’espletamento di un servizio giustizia all’altezza dei tempi. All’opposto emergono, in maniera omogenea le ubicazioni residue, vale a dire quei centri dove le funzioni urbane sono ormai ampiamente depauperate a causa dei cambiamenti demografici, sociali ed economici verificatisi nel corso dei secoli”*.

In ogni caso, nella risoluzione in commento venne evidenziata la necessità di non privare della presenza di un tribunale le zone caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata.

Il Consiglio giunse, in applicazione degli indici in oggetto, *“ad una proposta, per la quale i centri da conservare 1) o sono capoluogo di provincia; 2) o sono in zone di forte criminalità organizzata; 3) o sono vicini alle metropoli; 4) o devono possedere le seguenti caratteristiche: a) si collocano in situazioni nelle quali la domanda di giustizia è particolarmente intensa: sono quelle sulle quali gravitano decine di comuni (almeno trenta) o comunque ad alta intensità abitativa; b) si tratta, contemporaneamente, di centri di terzo livello per servizi resi alle imprese e di quarto livello per servizi resi alle famiglie”*.

Discorso a parte era sviluppato con riguardo ai *“tribunali che si trovano a ridosso di grandi città e, quindi, di mega-uffici, le cui dimensioni già da sole ne determinano l’ingovernabilità”*.

In ordine ai cosiddetti *“mega-uffici”* il C.S.M. prospettò due linee di intervento progressive. Per un verso, infatti, si suggerì di limitarne la competenza al territorio del comune, ricorrendo ad altri tribunali per la copertura del residuo territorio provinciale. Per altro verso, si propose che per i tribunali di Roma, Napoli, Milano e Torino fosse realizzata un’ulteriore ripartizione dei relativi uffici giudiziari su base territoriale (dividendo la metropoli in due o tre parti con altrettanti tribunali e procure) ovvero funzionale (tribunale civile e tribunale penale).

**2.4 Il 15 luglio 1996, nell'ambito della Relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia**, il C.S.M. tornò nuovamente sul tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ribadendo in parte quanto aveva già affermato nella delibera del 25 maggio 1994.

In particolare, si evidenziò che era necessario ridisegnare la geografia giudiziaria, secondo modelli organizzativi adeguati ai temi ed alle varietà di situazioni strutturali, con attenzione alla effettiva domanda di giustizia e tenendo conto di indici di lavoro predeterminati ed affidabili, in modo da offrire un valido ed attendibile criterio per le scelte di soppressione o di accorpamento di circondari. Sottolineò, quindi, che l'efficienza e la funzionalità degli uffici giudiziari è preliminarmente condizionata dalla loro razionale distribuzione sul territorio e dal corretto dimensionamento dei loro organici.

Il Consiglio chiarì che il mero aumento dell'organico dei magistrati ordinari, in assenza di una razionale distribuzione territoriale delle risorse umane, non poteva costituire la soluzione ai problemi di inefficienza dell'apparato giudiziario. Ribadì, conseguentemente, che i criteri da applicare per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie fossero *“collegati agli indici di lavoro disponibili, alle condizioni socio-economiche di ciascuna zona, alle possibilità di collegamento fra i centri ed alla caratterizzazione strategica dei presidi giudiziari commisurata al tasso di criminalità organizzata”*, vale a dire quelli già ampiamente descritti nella sopra illustrata risoluzione del 1994.

Il Consiglio fece proprie le conclusioni raggiunte dal Gruppo di studio per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito con Decreto ministeriale del 3 gennaio 1994 ed indicò tre ordini di priorità su cui fondare il riassetto dei circondari giudiziari, ritenendo necessario:

*“1) aggregare i circondari esistenti sulla base delle affinità ed omogeneità della domanda di giustizia (ad es. livello di densità della popolazione o dei procedimenti penali);*

*2) aggregare i circondari tenendo conto del riequilibrio del sistema di offerta di giustizia (magistrati, strutture, ecc.) nonché di altri elementi fondamentali, quali i livelli di prestazione del sistema (flussi e carichi di lavoro, popolazione per magistrato), l'accessibilità alle sedi giudiziarie sul territorio, le dimensioni delle aree urbane e la presenza di particolari fenomeni di criminalità organizzata in alcune province;*

*3) aggregare i circondari in base al vincolo geografico, prendendo in considerazione solo gli accorpamenti di circondari appartenenti ad una medesima provincia, al fine di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio giustizia sul territorio”.*

Si osservò, conclusivamente:

*“In sintesi, la riunione di due o più circondari con esigenze giudiziarie qualitativamente e quantitativamente simili, permetterebbe di adottare una soluzione funzionale omogenea più efficiente di quanto potrebbe avvenire nel caso in cui ad accorparsi fossero dei circondari con esigenze peculiari estremamente differenti.*

*Considerazioni analoghe sono state formulate circa il punto 2), per gli indicatori dell'offerta di giustizia sul territorio determinati dalle risorse umane, tecniche ed organizzative, nonché dai livelli di prestazione del sistema (flussi di lavoro, rapporto popolazione/numero dei magistrati, ecc.) e per quei correttivi (accessibilità sul territorio da parte delle utenze, dimensionamento delle aree urbane, presenza di fenomeni di criminalità organizzata) idonei ad incidere sulle prospettate aggregazioni di uffici.*

*Quanto al punto 3) ed alla mobilità delle utenze sul territorio si è tenuto conto del fatto che, a fronte di una riduzione delle sedi, corrisponderebbe un diverso sistema di collegamenti del territorio, ovvero dei flussi di spostamento sulle reti infrastrutturali esistenti con la necessità di assicurare comunque presidi giudiziari, ad esempio nei tribunali siti nell'arco alpino, dotandoli di idonee attrezzature e risorse”.*

**2.5 Il C.S.M. ritornò ancora sulla assoluta necessità di ridisegnare la geografia giudiziari nel parere espresso il 19 gennaio 1998 sullo schema di decreto legislativo concernente “Istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane”.**

Nell'occasione venne auspicato un intervento legislativo organico e complessivo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, diretto a sopprimere quei tribunale la cui permanenza fosse in evidente contrasto con le *“basilari esigenze di concentrazione delle risorse e di flessibilità dell'attività”*. Si sottolineò che tale intervento era necessario *“non solo per accorpare i Tribunali le cui dimensioni non possono assicurare un efficiente funzionamento, ma anche per rivedere le circoscrizioni territoriali, al fine di decongestionare i grandi tribunali e di puntare su tribunale medi, che possono assicurare una migliore produttività”*.

Con riguardo all'istituzione dei tribunali nelle aree metropolitane di Milano, Roma, Napoli e Palermo, il Consiglio condivise l'opportunità del proposto intervento di decongestione, atteso che uffici di così grandi dimensioni risultavano ingestibili, anche in vista della soppressione delle preture circondariali. Nella specie, tuttavia, manifestò il proprio dissenso rispetto alla previsione di istituire nei relativi circondari nuovi tribunali in sostituzione delle sezioni distaccate, perché la stessa, alla prova della sua traduzione in forma specifica, si era rivelata inadatta a soddisfare le dichiarate esigenze di decongestione.

**2.6 Ancora il 22 dicembre 1998, e, successivamente, il 14 ottobre 1999, il C.S.M. ritornò su tale specifico tema, allorquando espresse i pareri sui disegni di legge delega sulla revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo.**

Nel primo dei pareri indicati, il Consiglio lamentò nuovamente *“la mancata soppressione dei tribunali di piccole dimensioni la cui permanenza contrasta con basilari esigenze di concentrazione delle risorse”* nonché il *“mantenimento anche di sezioni distaccate che distano pochi chilometri dalla sede principale o pochi chilometri fra loro”*, così come aveva già fatto nel gennaio 1998.

Si dichiarò, quindi, favorevole alla diversificazione dei criteri da seguire per decongestionare i tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo, attese le non trascurabili peculiarità delle singole realtà territoriali, ferma restando l'inopportunità di suddividere il territorio urbano comunale in più realtà giudiziarie, per i conseguenti problemi in materia di competenza in sede sia civile sia penale.

Nel secondo dei pareri sopra indicati il Consiglio valutò alcuni disegni di legge succedutisi in un breve arco temporale sempre sulla medesima materia, ribadendo indicazioni organizzative già più volte espresse nel corso degli anni.

In particolare l'Organo di autogoverno sottolineò che per la decongestione dei tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo si rendeva necessario adottare dei criteri calibrati sulle peculiarità strutturali e funzionali di ciascuno di essi. E considerò che, se per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali ordinari era possibile far ricorso a criteri oggettivi e generali - con gli eventuali aggiustamenti del caso - per i “mega-tribunali” in oggetto era, invece, indispensabile suggerire soluzioni mirate.

### **3. Incidenza della revisione delle circoscrizioni giudiziarie sul bilancio dello Stato.**

**3.1** Il tema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stato affrontato anche dal Ministero delle Finanze, al fine di elaborare proposte costruttive per un migliore impiego delle risorse economiche.

Il 6 settembre 2007 è stato pubblicato il “*Libro verde sulla spesa pubblica*”, preparato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica, in adesione alla richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con lo scopo di offrire un quadro complessivo della dinamica della spesa pubblica e dei principali tentativi di governarla. Si tratta di analisi funzionali alla formulazione di precise linee di riforma della spesa, in considerazione dei risultati conseguiti a fronte delle risorse impiegate.

Uno specifico capitolo della pubblicazione in oggetto è dedicato al settore “*Giustizia*”.

Si ritiene opportuno riportarne i passaggi di maggiore significatività in relazione al tema che occupa relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, perché gli stessi consentono di cogliere come il tema involga aspetti che riguardano non solo la spesa pubblica ma proprio la stessa efficienza del sistema giudiziario in una prospettiva di razionale impiego delle risorse.

Per quanto concerne, in particolare, “L’organizzazione del sistema giudiziario”, è rilevato che: “*Attualmente le principali funzioni giudiziarie sono svolte non più da nove, ma da sette tipologie di uffici giudiziari e il numero di sedi (anche a seguito di ulteriori interventi correttivi della geografia giudiziaria) è attualmente così articolato:*

- *848 Uffici del Giudice di Pace*
- *165 Tribunali e relative Procure*
- *220 Sezioni distaccate di Tribunale*
- *29 Tribunali per minorenni*
- *29 Corti di Appello (di cui tre sezioni distaccate) e relative procure generali*
- *Corte di Cassazione e relativa Procura Generale*
- *Tribunale Superiore delle acque pubbliche”.*

In ordine alla “*Distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicanti*”, è rilevato che la “*maggiore dotazione di magistrati è riservata alle regioni meridionali*”.

All’esito di una completa analisi della distribuzione territoriale del personale nell’ambito degli uffici giudicanti, è svolto un approfondimento relativo all’adeguatezza di tale distribuzione, rilevandosi che: “*Un indicatore di adeguatezza della distribuzione del servizio basato soltanto sulla popolazione non tiene conto delle diverse condizioni di ordine pubblico e di propensione alla litigiosità esistenti nelle varie aree geografiche italiane. Valutare con indicatori semplici l’adeguatezza di tale distribuzione può portare a conclusioni fuorvianti. Si giunge infatti a risultati assai diversi a seconda dell’indicatore scelto. Ad esempio, prendendo in esame l’anno 2001 per il quale si può disporre di statistiche esaustive e assestate, se si considera la distribuzione dei magistrati ponendola in rapporto alla domanda di giustizia, definita come numero di procedimenti civili e penali pendenti e sopravvenuti nell’anno, risulta che - sempre in relazione alla media nazionale - vi sarebbe un eccesso di offerta di giustizia al Nord e un’offerta insufficiente al Sud. Il numero di magistrati per 1000 procedimenti risulta infatti del 35% superiore alla media nazionale nella media delle regioni del Nord e del 15% inferiore nella media delle regioni meridionali. Su questo risultato influisce notevolmente la diversa distribuzione territoriale dei procedimenti pendenti, che sono molti di più al Sud. Nel 2001 i procedimenti pendenti costituivano, infatti, il triplo circa dei procedimenti sopravvenuti nella media delle regioni settentrionali ed il quintuplo di quelli sopravvenuti nella media delle regioni meridionali. Se la domanda di giustizia viene invece misurata con i soli procedimenti sopravvenuti nell’anno, è al contrario il Sud a risultare dotato in misura maggiore. Risultati analogamente disorientanti si rinvergono se l’analisi viene svolta sul personale amministrativo. È evidente che tali indicatori semplici non danno segnali chiari. Il risultato cambia a seconda del parametro di valutazione (popolazione, carico di lavoro, domanda di giustizia)*”.

**3.2.** Dall’analisi complessivamente svolta nel Libro Verde si desume che “*confrontandoci con gli altri paesi e considerando la dinamica delle dotazioni totali di magistrati e collaboratori negli ultimi anni, non risultano vistose carenze strutturali dell’Italia sul fronte delle risorse umane*”. È tuttavia pure rilevato che “*i risultati del sistema giudiziario sono invece ben inferiori a quelli esteri, bastando al riguardo considerare i tempi comparati nelle cause civili*”, con la conseguenza che “*esiste uno spazio promettente di intervento per spendere meglio, anche ignorando i problemi dell’ordinamento e restando sul terreno meramente organizzativo. Il principale tema da*

*approfondire, alla ricerca di maggiore efficienza ed efficacia nella spesa per la giustizia, riguarda la dimensione degli uffici giudiziari. Elaborazioni svolte dalla Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro su dati disaggregati per singolo ufficio giudiziario e per tipo di materia del contendere evidenziano l'esistenza nell'organizzazione giudiziaria di rilevanti economie di scala non sfruttate. I risultati di tale analisi e di successivi approfondimenti svolti in letteratura portano a ritenere che un importante elemento di inefficienza dell'offerta di giustizia in Italia risieda nella dimensione troppo limitata degli uffici giudiziari. La produttività del magistrato risulta infatti crescente al crescere delle dimensioni del tribunale in cui opera e questo effetto è da attribuire oltre a diversi fattori organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature) a rilevanti economie di specializzazione. In un tribunale di grandi dimensioni il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto. La ripetuta attività su una materia specifica – ad esempio controversie in materia societaria - consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato – attraverso un processo di crescita professionale per apprendimento sul campo (learning by doing) - che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro via via decrescente. Il che equivale a dire che a parità di ore di lavoro impiegate il giudice diviene più produttivo. Tali economie di specializzazione non sono possibili nei piccoli tribunali, dove il giudice si occupa delle questioni più disparate. In queste sedi, infatti, lo stesso giudice decide in materia sia civile che penale. È infine da tenere in conto che la rilevanza delle economie di specializzazione è nel nostro ordinamento amplificata dal fatto che la crescita professionale dei magistrati fino ad oggi è stata affidata quasi esclusivamente alle esperienze maturate nel corso della carriera. Le analisi sopra citate, infine, evidenziano un segnale importante: quando le dimensioni degli uffici giudiziari divengono troppo elevate (impiegando un numero di magistrati superiore a 80) si riscontra una perdita di efficienza legata al sovradimensionamento, ma essa appare di gran lunga inferiore a quella che si ha nel caso di sottodimensionamento (numero di magistrati impiegati inferiore a 20). Il che non deve distogliere dalla ricerca della dimensione ottimale, ma induce a temere più l'errore per difetto che non quello per eccesso. Nel 1996 oltre l'85% dei tribunali era sottodimensionato. L'introduzione del giudice unico di primo grado, prevedendo la fusione di tribunali e preture, ha comportato un recupero di efficienza (i tribunali sottodimensionati sono ora circa il 72%): si tratta di un risultato importante, ma ancora troppo modesto. Un maggiore recupero di efficienza sarebbe possibile introducendo una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpare gli uffici di minori dimensioni (le revisioni finora*

*introdotte hanno aumentato e non diminuito il numero degli uffici). L'aspetto da approfondire nelle prossime analisi è dunque la valutazione dei margini di attuabilità di tale revisione, affinché esigenze di efficienza e di equità di trattamento dei cittadini insediati nelle diverse aree geografiche possano essere conciliate”.*

**3.3** Il 12 giugno 2008 la Commissione tecnica per la finanza pubblica, sempre in adesione alla richiesta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha depositato la relazione concernente **“La revisione della spesa pubblica- Rapporto 2008”**, nella quale sono ribadite tutte le affermazioni di cui al Libro Verde del 2007, osservandosi in particolare che *“L’attuale struttura territoriale dei tribunali civili è caratterizzata da un numero eccessivo di uffici giudiziari di dimensioni troppo limitate. È opportuna una revisione della geografia giudiziaria volta ad accorpate gli uffici di minori dimensioni per realizzare economie di scale e di specializzazione attualmente non adeguatamente sfruttate. Una strategia alternativa meno efficiente rispetto alla prima, ma più facilmente percorribile, potrebbe consistere in una più spiccata specializzazione per materia degli attuali tribunali. La riforma, che non prevede dunque l’accorpamento dei tribunali, richiede una massiccia informatizzazione degli uffici per facilitare l’accesso a strutture anche geograficamente più distanti”*.

#### **4. Le possibili linee guida per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie**

**4.1** Dal sintetico *excursus* sin qui compiuto emergono le complesse problematiche sottese alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, storicamente invocata dal Consiglio Superiore della Magistratura in ben sei risoluzioni, ed in questa sede ribadita, quale strumento imprescindibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giustizia.

L’entrata in vigore, già da dieci anni, della riforma del giudice unico rende ormai improcrastinabile l’attuazione della revisione *de qua*; d’altra parte non sfugge che nella relazione accompagnatoria del d.d.l. delega sul giudice unico era testualmente affermato che l’unificazione degli uffici di primo grado costituiva *“un primo, importante passo verso la razionalizzazione delle geografia giudiziaria, da attuare nel prossimo futuro, attraverso un più ponderoso intervento delle circoscrizioni giudiziarie. In questa prospettiva, la costituzione del giudice unico si imbatte in difficoltà minori, anche a livello locale, e può comunque rappresentare un utile momento di verifica delle esigenze e delle difficoltà che si porranno sul piano concreto indirizzando così, proficuamente, il successivo intervento normativo”*.

**4.2** Uffici giudiziari con organici limitati risultano disfunzionali, perché non in grado di assicurare una tempestiva risposta di qualità alla domanda di giustizia. Infatti la complessità della legislazione vigente, come elaborata nell'ultimo ventennio, richiede necessariamente magistrati specializzati, seppure per aree tematiche omogenee. D'altra parte, anche l'attuazione della recente riforma ordinamentale ha oggettivamente realizzato una spinta nella direzione della specializzazione, così come si evince – ad esempio – dalla circolare sul conferimento degli incarichi semidirettivi del 30 aprile 2008. In essa, infatti, è affermato, con riguardo alle attitudini, che la pluralità di esperienze è un valore positivo nei primi anni di esercizio delle funzioni, contribuendo alla formazione di un variegato patrimonio professionale; nondimeno nel prosieguo della vita professionale viene valorizzata *“la scelta di un percorso professionale maggiormente specializzato, e conseguentemente la conoscenza delle problematiche specifiche del settore in cui dovrà essere svolta la funzione semidirettiva”*.

Nella medesima prospettiva si muove la circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, il cui paragrafo 21 dispone che *“21.1 Nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile ed il settore penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina dell'art.19 del D.Lvo 160 del 2006 e del relativo Regolamento del C.S.M. 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico. 21.2 Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificate professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione. 21.3 I Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente Circolare. 21.4 Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l'accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materia. 21.5 I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti d'Appello”*.

In attuazione delle medesime scelte organizzative, il paragrafo 22 prevede che *“22.1 Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale, oltre la sezione G.I.P./G.U.P., è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par.49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del*

*carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile".*

A ciò si aggiunga che con l'introduzione del nuovo codice di procedura penale sono state configurate inedite incompatibilità processuali – il novero delle quali è stato, peraltro, notevolmente ampliato dalle sentenze della Corte Costituzionale – dirette a rafforzare l'attuazione del principio di imparzialità, con la conseguenza che il giudice è considerato portatore di un pregiudizio ogni qualvolta abbia compiuto determinati atti valutativi nel procedimento penale.

Per altro aspetto, proprio la già citata riforma dell'ordinamento giudiziario ha escluso che i magistrati ordinari all'esito del tirocinio possano esercitare funzioni requirenti ovvero funzioni giudicanti penali monocratiche ed ha, altresì, introdotto una serie di limitazioni anche geografiche con riguardo al mutamento da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa.

Tali previsioni rendono ancor più evidente l'inadeguatezza dell'attuale geografia giudiziaria, caratterizzata dalla capillare diffusione sul territorio di tribunali con organici ridotti.

Infatti, come più volte denunciato dal C.S.M., la combinazione dei limiti ai mutamenti di funzioni, unitamente al divieto di assegnazione dei nuovi magistrati alle procure, sta *"portando verso un'intollerabile paralisi dell'attività d'indagine e dell'intera giurisdizione penale, a partire dalle sedi del sud e delle isole ma anche di alcune del nord, che poi si estenderà fatalmente dappertutto"* (così il C.S.M. nella delibera del 29 luglio 2008, recante "Studio delle problematiche inerenti al conferimento di funzioni, anche d'ufficio, previste dall'art. 12, co. 1, D.lvo 160/2006 in caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora sia ritenuta sussistente una situazione di urgenza che non consenta di procedere a nuova procedura concorsuale").

Inoltre, il divieto di destinare i magistrati in prima nomina alle funzioni di G.I.P./G.U.P. ovvero di giudice monocratico penale determina serie difficoltà organizzative, perché impone che la copertura dei relativi posti sia assegnata a giudici con oltre quattro anni di anzianità nel ruolo della magistratura in servizio presso l'ufficio, che potrebbero anche mancare in organico ovvero non essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze determinate dal carico di lavoro.

**4.4** Alle descritte criticità operative non può farsi fronte con i rimedi attualmente predisposti dall'ordinamento giudiziario, vale a dire con l'applicazione di cui all'art. 110 O.G. e con le tabelle infradistrettuali di cui all'art. 7 bis O.G.

Le attuali vacanze in pianta organica, soprattutto negli uffici requirenti, rendono di fatto scarsamente utilizzabile l'istituto dell'applicazione, che peraltro già di per sé è disciplinato da

regole piuttosto complesse, e comunque la relativa operatività risulta difficoltosa e non celere. Del pari le medesime vacanze, considerate congiuntamente ai notevoli carichi di lavoro, impediscono in concreto il funzionamento delle tabelle infradistrettuali, che si risolvono in una duplicazione dei ruoli per i magistrati interessati.

Pertanto, le strutture giudiziarie con organici ridotti, alla luce di tutte le considerazioni illustrate, si profilano inadeguate a rendere un efficace e tempestiva risposta di giustizia.

**4.5** Le difficoltà maggiori riguardano il funzionamento dei tribunali ordinari, i quali presentano sia una dislocazione sul territorio piuttosto capillare, secondo criteri disomogenei e non al passo con lo sviluppo della società, sia organici non sempre ovvero non più adeguati a rendere un'efficiente risposta di giustizia, considerata in termini quantitativi e qualitativi. Al riguardo è utile evidenziare, al fine di cogliere appieno la portata dei rilievi sopra formulati, che ad oggi ben 88 tribunali presentano un organico inferiore a venti unità, 59 tribunali hanno un organico tra venti e cinquanta e solo 18 tribunali vantano un organico superiore a cinquanta unità, come risulta dai prospetti allegati alla presente delibera.

Ne conseguono due diverse constatazioni.

Per un verso, sono evidenti le difficoltà organizzative nei tribunali monosezionali con organici inferiori alle dieci unità, atteso che per un processo penale di competenza del giudice collegiale sono necessari – al fine di rispettare il citato sistema di incompatibilità – non meno di cinque giudici, vale a dire un G.I.P., un G.U.P. ed un collegio giudicante, e ciò con esclusivo riguardo ai magistrati titolari e fatta salva la possibilità che si renda necessario l'intervento di supplenti nel corso del procedimento (si pensi alle legittime assenze dei titolari per malattia o per ferie, che impongono la loro sostituzione per l'espletamento, quanto meno, degli atti urgenti). Dette difficoltà risultano ulteriormente aggravate laddove siano in servizio magistrati di prima nomina, in ragione dei limiti dettati dall'art. 13 D.Lgs. 160/2006.

Per altro verso, risulta altrettanto evidente che nei tribunali in oggetto non è di fatto possibile alcuna specializzazione dei magistrati in servizio, i quali sono chiamati obbligatoriamente a svolgere funzioni promiscue, con l'inevitabile detrimento anche della loro produttività.

Come già nel passato evidenziato dal C.S.M. nonché sottolineato nel "*Libro Verde sulla spesa pubblica*", la produttività del magistrato risulta crescente in funzione dell'aumento delle dimensioni del tribunale in cui opera; questo effetto "additivo" è da attribuire, oltre che a diversi fattori

organizzativi (migliore gestione del personale e delle attrezzature), anche a rilevanti “economie di specializzazione”. In un tribunale di grandi dimensioni, il singolo giudice si occupa di un campo del diritto circoscritto ed è noto che la ripetuta attività su una materia specifica consente uno sviluppo della formazione professionale del magistrato, che permette nel tempo di risolvere i casi con un impegno di lavoro sempre decrescente.

**4.6** È pure significativo che la proposta di rivedere la geografia giudiziaria sia stata formulata anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, giacché il necessario intervento sulle circoscrizioni consentirebbe di ottimizzare le risorse – economiche e di personale – destinate al settore giustizia. L’amministrazione giudiziaria, infatti, come già rilevato dal C.S.M. nel citato parere dell’8 maggio 1991, *“è un sistema aperto, che esiste in funzione della società civile e del mondo economico, nei confronti dei quali le interazioni sono numerose. Dalla società civile e dal mondo economico deve recepire suggerimenti, stimoli ed esperienze”*.

Le considerazioni svolte con riguardo ai tribunali mantengono piena validità, *mutatis mutandis*, per tutti gli uffici giudiziari; conseguentemente, andrebbero individuati per ciascuna tipologia di ufficio criteri oggettivi di accorpamento o di soppressione.

Per tale individuazione risulta mantenere piena attualità quanto dal C.S.M. già rilevato con le delibere approvate nel 1994 e nel 1998, sopra diffusamente illustrate, nelle quali sono indicati tendenzialmente alcuni indici che mantengono ancora oggi la loro assoluta utilità per procedere ad uno studio propedeutico alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

**4.7** Unitamente alla evidenziata necessità di rivedere la geografia giudiziaria, va svolta una riflessione anche sulle dimensioni strutturali degli uffici giudiziari, al fine di rimodulare gli stessi secondo criteri di efficienza.

Alla luce di quanto compiutamente illustrato nei paragrafi precedenti e delle valutazioni fino ad ora compiute, emerge la difficoltà nell’individuare in astratto la tipologia ideale di pianta organica degli uffici giudiziari; d’altra parte in questo senso ha più volte concluso anche il C.S.M., il quale, nel pronunciarsi sul tema in oggetto, ha proposto l’adozione di criteri tendenzialmente oggettivi per la localizzazione degli uffici giudiziari, senza con ciò identificare meccanicisticamente quale dovesse essere la loro dimensione ottimale.

Ciò nondimeno, l'analisi fin qui effettuata consente di ritenere, ad esempio, che per i tribunali ordinari di primo grado sia necessario prospettare piante organiche che vadano dalle venti alle quaranta unità, fatti salvi gli appropriati correttivi.

Nell'individuazione dell'indicato parametro dimensionale si è tenuto conto che l'efficienza del sistema è intimamente collegata alla specializzazione delle funzioni, imposta dalla crescente complessità delle materie sul piano dello stesso diritto positivo, e che vanno assicurate le ricordate garanzie processuali in tema di imparzialità del giudice.

Pertanto, appare opportuno articolare ogni tribunale in distinte sezioni, civili e penali, nonché prevedere sempre una sezione G.I.P./G.U.P. ed una sezione competente in materia di esecuzioni forzate e di fallimenti.

**4.8** Nella medesima prospettiva di segnalazione al Ministro della Giustizia delle possibili linee di intervento, vanno ribadite le conclusioni raggiunte dall'Organo di autogoverno in tema di localizzazione degli uffici giudiziari e, segnatamente, in ordine alla irrinunciabile presenza di un tribunale ordinario in ogni capoluogo di provincia, fermi restando i necessari correttivi da adottarsi avendo presente che vi sono aree maggiormente interessate dal fenomeno della criminalità organizzata ovvero da una peculiare densità imprenditoriale e commerciale, per le quali è indispensabile garantire il presidio sul territorio di un tribunale.

A completamento della riflessione svolta sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, deve altresì evidenziarsi l'opportunità di svolgere un'attenta analisi relativa al mantenimento nonché al dislocamento delle sezioni distaccate di Tribunale e di Corte di Appello, tenuto conto del mutato quadro di infrastrutture oggi esistente, che sembrerebbe non più giustificare la frammentazione capillare degli uffici giudiziari.

**In conclusione, il Consiglio Superiore della Magistratura, nell'ottica di una leale collaborazione istituzionale, ritiene doveroso segnalare al Ministro della Giustizia l'assoluta ed imprescindibile necessità di attivare una proposta legislativa diretta a rivedere le circoscrizioni giudiziarie.**

**La revisione delle circoscrizioni giudiziarie costituisce, infatti, a parere del C.S.M., lo strumento indefettibile per realizzare un sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giurisdizione, che sia in grado di fornire la dovuta risposta di merito alle istanze di**

**giustizia, nel rispetto di tempi ragionevoli di durata del processo, nella consapevolezza che il ritardo nel giungere alla decisione si risolve in un diniego di giustizia.».**

Allegati:

1. Tabella relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria;
2. Tabella relativa alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
3. Tabella relativa alla distribuzione sul territorio delle sezioni distaccate;
4. Tabella relativa ai tribunali ordinari con organico inferiore a venti unità;
5. Tabella relativa ai tribunali ordinati con organico compreso tra venti e cinquanta unità;
6. Tabella relativa ai tribunali ordinati con organico superiore a cinquanta unità.

L'attuale ruolo organico della magistratura ordinaria è così articolato:

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	60
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità	375
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	366
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado	9.039
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
N. Magistrati ordinari in tirocinio	
Totale	10.151

La pianta organica dei singoli uffici giudiziari risulta così composta:

**REGIONE ABRUZZO**

**DISTRETTO L'AQUILA**

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
L'AQUILA	Corte di Appello	24	Procura Generale	5
L'AQUILA	Tribunale Minorenni	5	Procura Minorenni	2
L'AQUILA	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
L'AQUILA	Tribunale	11	Procura Tribunale	6
AVEZZANO	Tribunale	11	Procura Tribunale	5
CHIETI	Tribunale	15	Procura Tribunale	5
LANCIANO	Tribunale	7	Procura Tribunale	3
PESCARA	Tribunale	26	Procura Tribunale	13
SULMONA	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
TERAMO	Tribunale	21	Procura Tribunale	10
VASTO	Tribunale	7	Procura Tribunale	3

**REGIONE BASILICATA**

**DISTRETTO POTENZA**

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
POTENZA	Corte di Appello	15	Procura Generale	5
POTENZA	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	2
POTENZA	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
POTENZA	Tribunale	23	Procura Tribunale	11
LAGONEGRO	Tribunale	8	Procura Tribunale	3
MATERA	Tribunale	16	Procura Tribunale	7
MELFI	Tribunale	10	Procura Tribunale	4

**REGIONE CALABRIA**

**DISTRETTO CATANZARO**

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
CATANZARO	Corte di Appello	42	Procura Generale	10
CATANZARO	Tribunale Minorenni	5	Procura Minorenni	3
CATANZARO	Tribunale Sorveglianza	6	---	---
CATANZARO	Tribunale	40	Procura Tribunale	21
CASTROVILLARI	Tribunale	15	Procura Tribunale	5
COSENZA	Tribunale	36	Procura Tribunale	14
CROTONE	Tribunale	22	Procura Tribunale	7
LAMEZIA	Tribunale	15	Procura Tribunale	6

TERME				
PAOLA	Tribunale	17	Procura Tribunale	7
ROSSANO	Tribunale	13	Procura Tribunale	5
VIBO VALENTIA	Tribunale	19	Procura Tribunale	7

## DISTRETTO REGGIO CALABRIA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
REGGIO CALABRIA	Corte di Appello	33	Procura Generale	8
REGGIO CALABRIA	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	2
REGGIO CALABRIA	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
REGGIO CALABRIA	Tribunale	48	Procura Tribunale	28
LOCRI	Tribunale	27	Procura Tribunale	9
PALMI	Tribunale	31	Procura Tribunale	12

## REGIONE CAMPANIA

### DISTRETTO NAPOLI

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
NAPOLI	Corte di Appello	155	Procura Generale	26
NAPOLI	Tribunale Minorenni	16	Procura Minorenni	10
NAPOLI	Tribunale Sorveglianza	19	---	---
NAPOLI	Tribunale	348	Procura Tribunale	117
ARIANO IRPINO	Tribunale	8	Procura Tribunale	4
AVELLINO	Tribunale	30	Procura Tribunale	10
BENEVENTO	Tribunale	28	Procura Tribunale	11
NOLA	Tribunale	46	Procura Tribunale	15
SANTA MARIA CAPUA VETERE	Tribunale	92	Procura Tribunale	29
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	Tribunale	9	Procura Tribunale	3
TORRE ANNUNZIATA	Tribunale	49	Procura Tribunale	15

### DISTRETTO SALERNO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
SALERNO	Corte di Appello	35	Procura Generale	8
SALERNO	Tribunale Minorenni	5	Procura Minorenni	3
SALERNO	Tribunale	3	---	---

	Sorveglianza			
SALERNO	Tribunale	73	Procura Tribunale	33
NOCERA INFERIORE	Tribunale	27	Procura Tribunale	8
SALA CONSILINA	Tribunale	11	Procura Tribunale	3
VALLO DELLA LUCANIA	Tribunale	12	Procura Tribunale	4

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

#### DISTRETTO BOLOGNA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
BOLOGNA	Corte di Appello	57	Procura Generale	13
BOLOGNA	Tribunale Minorenni	7	Procura Minorenni	5
BOLOGNA	Tribunale Sorveglianza	8	---	---
BOLOGNA	Tribunale	72	Procura Tribunale	26
FERRARA	Tribunale	21	Procura Tribunale	9
FORLI'	Tribunale	21	Procura Tribunale	8
MODENA	Tribunale	35	Procura Tribunale	13
PARMA	Tribunale	24	Procura Tribunale	9
PIACENZA	Tribunale	15	Procura Tribunale	6
RAVENNA	Tribunale	22	Procura Tribunale	10
REGGIO EMILIA	Tribunale	23	Procura Tribunale	9
RIMINI	Tribunale	20	Procura Tribunale	9

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

#### DISTRETTO TRIESTE

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
TRIESTE	Corte di Appello	22	Procura Generale	6
TRIESTE	Tribunale Minorenni	5	Procura Minorenni	3
TRIESTE	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
TRIESTE	Tribunale	25	Procura Tribunale	10
GORIZIA	Tribunale	11	Procura Tribunale	6
PORDENONE	Tribunale	18	Procura Tribunale	8
TOLMEZZO	Tribunale	6	Procura Tribunale	4
UDINE	Tribunale	30	Procura Tribunale	13

### REGIONE LAZIO

#### DISTRETTO ROMA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
ROMA	Corte di Appello	171	Procura Generale	25
ROMA	Tribunale Minorenni	15	Procura Minorenni	8
ROMA	Tribunale	15	---	---

	Sorveglianza			
ROMA	Tribunale	379	Procura Tribunale	100
CASSINO	Tribunale	19	Procura Tribunale	7
CIVITAVECCHIA	Tribunale	20	Procura Tribunale	9
FROSINONE	Tribunale	22	Procura Tribunale	8
LATINA	Tribunale	41	Procura Tribunale	14
RIETI	Tribunale	13	Procura Tribunale	6
TIVOLI	Tribunale	21	Procura Tribunale	8
VELLETRI	Tribunale	32	Procura Tribunale	12
VITERBO	Tribunale	19	Procura Tribunale	8

## REGIONE LIGURIA

### DISTRETTO GENOVA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
GENOVA	Corte di Appello	45	Procura Generale	10
GENOVA	Tribunale Minorenni	6	Procura Minorenni	4
GENOVA	Tribunale Sorveglianza	7	---	---
GENOVA	Tribunale	80	Procura Tribunale	29
CHIAVARI	Tribunale	12	Procura Tribunale	4
IMPERIA	Tribunale	7	Procura Tribunale	5
LA SPEZIA	Tribunale	20	Procura Tribunale	7
SANREMO	Tribunale	13	Procura Tribunale	7
SAVONA	Tribunale	23	Procura Tribunale	8

## REGIONE LOMBARDIA

### DISTRETTO BRESCIA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
BRESCIA	Corte di Appello	34	Procura Generale	9
BRESCIA	Tribunale Minorenni	7	Procura Minorenni	3
BRESCIA	Tribunale Sorveglianza	6	---	---
BRESCIA	Tribunale	61	Procura Tribunale	24
BERGAMO	Tribunale	48	Procura Tribunale	18
CREMA	Tribunale	7	Procura Tribunale	3
CREMONA	Tribunale	13	Procura Tribunale	4
MANTOVA	Tribunale	21	Procura Tribunale	7

### DISTRETTO MILANO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
MILANO	Corte di Appello	131	Procura Generale	26

MILANO	Tribunale Minorenni	16	Procura Minorenni	7
MILANO	Tribunale Sorveglianza	15	---	---
MILANO	Tribunale	295	Procura Tribunale	90
BUSTO ARSIZIO	Tribunale	27	Procura Tribunale	9
COMO	Tribunale	29	Procura Tribunale	12
LECCO	Tribunale	15	Procura Tribunale	5
LODI	Tribunale	16	Procura Tribunale	6
MONZA	Tribunale	55	Procura Tribunale	16
PAVIA	Tribunale	13	Procura Tribunale	5
SONDRIO	Tribunale	12	Procura Tribunale	6
VARESE	Tribunale	23	Procura Tribunale	9
VIGEVANO	Tribunale	12	Procura Tribunale	5
VOGHERA	Tribunale	10	Procura Tribunale	4

## REGIONE MARCHE

### DISTRETTO ANCONA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
ANCONA	Corte di Appello	23	Procura Generale	5
ANCONA	Tribunale Minorenni	6	Procura Minorenni	2
ANCONA	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
ANCONA	Tribunale	29	Procura Tribunale	11
ASCOLI PICENO	Tribunale	14	Procura Tribunale	5
CAMERINO	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
FERMO	Tribunale	13	Procura Tribunale	6
MACERATA	Tribunale	16	Procura Tribunale	7
PESARO	Tribunale	15	Procura Tribunale	7
URBINO	Tribunale	6	Procura Tribunale	3

## REGIONE MOLISE

### DISTRETTO CAMPOBASSO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
CAMPOBASSO	Corte di Appello	11	Procura Generale	4
CAMPOBASSO	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	2
CAMPOBASSO	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
CAMPOBASSO	Tribunale	11	Procura Tribunale	6
ISERNIA	Tribunale	9	Procura Tribunale	4
LARINO	Tribunale	8	Procura Tribunale	4

## REGIONE PIEMONTE

### DISTRETTO TORINO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
TORINO	Corte di Appello	76	Procura Generale	15
TORINO	Tribunale Minorenni	10	Procura Minorenni	6

TORINO	Tribunale Sorveglianza	15	---	---
TORINO	Tribunale	162	Procura Tribunale	60
ACQUI TERME	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
ALBA	Tribunale	12	Procura Tribunale	5
ALESSANDRIA	Tribunale	17	Procura Tribunale	8
ASTI	Tribunale	13	Procura Tribunale	7
BIELLA	Tribunale	12	Procura Tribunale	4
CASALE MONFERRATO	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
CUNEO	Tribunale	12	Procura Tribunale	6
IVREA	Tribunale	11	Procura Tribunale	4
MONDOVI'	Tribunale	7	Procura Tribunale	3
NOVARA	Tribunale	18	Procura Tribunale	8
PINEROLO	Tribunale	10	Procura Tribunale	4
SALUZZO	Tribunale	8	Procura Tribunale	3
TORTONA	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
VERBANIA	Tribunale	14	Procura Tribunale	6
VERCELLI	Tribunale	13	Procura Tribunale	5

## REGIONE PUGLIA

### DISTRETTO BARI

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
BARI	Corte di Appello	54	Procura Generale	11
BARI	Tribunale Minorenni	9	Procura Minorenni	5
BARI	Tribunale Sorveglianza	8	---	---
BARI	Tribunale	86	Procura Tribunale	32
FOGGIA	Tribunale	48	Procura Tribunale	18
LUCERA	Tribunale	16	Procura Tribunale	6
TRANI	Tribunale	37	Procura Tribunale	12

### DISTRETTO LECCE

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
LECCE	Corte di Appello	31	Procura Generale	7
LECCE	Tribunale Minorenni	6	Procura Minorenni	3
LECCE	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
LECCE	Tribunale	62	Procura Tribunale	21
BRINDISI	Tribunale	37	Procura Tribunale	14

### DISTRETTO TARANTO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
TARANTO	Sezione distaccata di Corte di Appello	12	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4
TARANTO	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	3

TARANTO	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
TARANTO	Tribunale	59	Procura Tribunale	19

## REGIONE SARDEGNA

### DISTRETTO CAGLIARI

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
CAGLIARI	Corte di Appello	24	Procura Generale	8
CAGLIARI	Tribunale Minorenni	6	Procura Minorenni	3
CAGLIARI	Tribunale Sorveglianza	4	---	---
CAGLIARI	Tribunale	59	Procura Tribunale	21
LANUSEI	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
ORISTANO	Tribunale	17	Procura Tribunale	7

### DISTRETTO SASSARI

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
SASSARI	Sezione distaccata di Corte di Appello	11	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4
SASSARI	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	3
SASSARI	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
SASSARI	Tribunale	27	Procura Tribunale	10
NUORO	Tribunale	16	Procura Tribunale	7
TEMPIO PAUSANIA	Tribunale	11	Procura Tribunale	5

## REGIONE SICILIA

### DISTRETTO CALTANISSETTA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
CALTANISSETTA	Corte di Appello	17	Procura Generale	6
CALTANISSETTA	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	2
CALTANISSETTA	Tribunale Sorveglianza	4	---	---
CALTANISSETTA	Tribunale	33	Procura Tribunale	19
ENNA	Tribunale	11	Procura Tribunale	5
GELA	Tribunale	14	Procura Tribunale	6
NICOSIA	Tribunale	8	Procura Tribunale	4

### DISTRETTO CATANIA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
CATANIA	Corte di Appello	54	Procura Generale	13
CATANIA	Tribunale Minorenni	9	Procura Minorenni	5
CATANIA	Tribunale	7	---	---

	Sorveglianza			
CATANIA	Tribunale	110	Procura Tribunale	46
CALTAGIRONE	Tribunale	13	Procura Tribunale	5
MODICA	Tribunale	10	Procura Tribunale	3
RAGUSA	Tribunale	16	Procura Tribunale	7
SIRACUSA	Tribunale	36	Procura Tribunale	15

### DISTRETTO MESSINA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
MESSINA	Corte di Appello	26	Procura Generale	7
MESSINA	Tribunale Minorenni	5	Procura Minorenni	2
MESSINA	Tribunale Sorveglianza	4	---	---
MESSINA	Tribunale	48	Procura Tribunale	24
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Tribunale	15	Procura Tribunale	6
MISTRETTA	Tribunale	6	Procura Tribunale	2
PATTI	Tribunale	13	Procura Tribunale	5

### DISTRETTO PALERMO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
PALERMO	Corte di Appello	63	Procura Generale	19
PALERMO	Tribunale Minorenni	10	Procura Minorenni	6
PALERMO	Tribunale Sorveglianza	10	---	---
PALERMO	Tribunale	125	Procura Tribunale	72
AGRIGENTO	Tribunale	33	Procura Tribunale	15
MARSALA	Tribunale	25	Procura Tribunale	9
SCIACCA	Tribunale	10	Procura Tribunale	5
TERMINI IMERESE	Tribunale	22	Procura Tribunale	10
TRAPANI	Tribunale	25	Procura Tribunale	13

### REGIONE TOSCANA

#### DISTRETTO FIRENZE

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
FIRENZE	Corte di Appello	55	Procura Generale	14
FIRENZE	Tribunale Minorenni	9	Procura Minorenni	4
FIRENZE	Tribunale Sorveglianza	13	---	---
FIRENZE	Tribunale	80	Procura Tribunale	31
AREZZO	Tribunale	20	Procura Tribunale	8
GROSSETO	Tribunale	16	Procura Tribunale	8
LIVORNO	Tribunale	25	Procura Tribunale	10
LUCCA	Tribunale	28	Procura Tribunale	11
MONTEPULCIANO	Tribunale	7	Procura Tribunale	3

PISA	Tribunale	25	Procura Tribunale	10
PISTOIA	Tribunale	19	Procura Tribunale	7
PRATO	Tribunale	20	Procura Tribunale	8
SIENA	Tribunale	12	Procura Tribunale	5
MASSA <sup>1</sup>	Tribunale	15	Procura Tribunale	6

## REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

### DISTRETTO TRENTO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
TRENTO	Corte di Appello	15	Procura Generale	4
TRENTO	Tribunale Minorenni	3	Procura Minorenni	2
TRENTO	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
TRENTO	Tribunale	21	Procura Tribunale	11
ROVERETO	Tribunale	9	Procura Tribunale	3

### DISTRETTO BOLZANO

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
BOLZANO	Sezione distaccata di Corte di Appello	9	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	3
BOLZANO	Tribunale Minorenni	3	Procura Minorenni	2
BOLZANO	Tribunale Sorveglianza	3	---	---
BOLZANO	Tribunale	39	Procura Tribunale	12

## REGIONE UMBRIA

### DISTRETTO PERUGIA

SEDE	UFFICIO GIUDICANTE	ORGANICO	UFFICIO REQUIRENTE	ORGANICO
PERUGIA	Corte di Appello	17	Procura Generale	5
PERUGIA	Tribunale Minorenni	4	Procura Minorenni	2
PERUGIA	Tribunale Sorveglianza	5	---	---
PERUGIA	Tribunale	31	Procura Tribunale	14
ORVIETO	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
SPOLETO	Tribunale	6	Procura Tribunale	3
TERNI	Tribunale	14	Procura Tribunale	5

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### DISTRETTO TORINO

---

<sup>1</sup> Il Tribunale di Massa è riportato separatamente perché, pur facendo parte del distretto di Firenze, ricade nel territorio della regione Liguria.

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
AOSTA	Tribunale	8	Procura Tribunale	5

## **REGIONE VENETO**

### **DISTRETTO VENEZIA**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
VENEZIA	Corte di Appello	49	Procura Generale	12
VENEZIA	Tribunale Minorenni	7	Procura Minorenni	4
VENEZIA	Tribunale Sorveglianza	8	---	---
VENEZIA	Tribunale	58	Procura Tribunale	22
BASSANO DEL GRAPPA	Tribunale	9	Procura Tribunale	4
BELLUNO	Tribunale	11	Procura Tribunale	6
PADOVA	Tribunale	43	Procura Tribunale	16
ROVIGO	Tribunale	15	Procura Tribunale	6
TREVISO	Tribunale	34	Procura Tribunale	11
VERONA	Tribunale	46	Procura Tribunale	17
VICENZA	Tribunale	27	Procura Tribunale	10

Le sedi distaccate dei tribunali risultano così distribuite sul territorio nazionale:

**REGIONE ABRUZZO**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
CHIETI	ORTONA
LANCIANO	ATESSA
PESCARA	PENNE
	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITER
TERAMO	ATRI
	GIULIANOVA

**REGIONE BASILICATA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
MATERA	PISTICCI

**REGIONE CALABRIA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE
COSENZA	ACRI
	SAN MARCO ARGENTANO
CROTONE	STRONGOLI
LOCRI	SIDERNO
PALMI	CINQUEFRONDI
PAOLA	SCALEA
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO
VIBO VALENTIA	TROPEA

**REGIONE CAMPANIA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
AVELLINO	CERVINARA
BENEVENTO	AIROLA
	GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI	AFRAGOLA
	CAPRI
	FRATTAMAGGIORE
	ISCHIA
	MARANO DI NAPOLI
	PORTICI
	POZZUOLI
SALA CONSILINA	SAPRI
SALERNO	AMALFI
	CAVA DE' TIRRENI
	EBOLI
	MERCATO SAN SEVERINO
	MONTECORVINO ROVELLA
SANTA MARIA CAPUA VETERE	AVERSA

	CARINOLA
	CASERTA
	MARCIANISE
	PIEDIMONTE MATESE
TORRE ANNUNZIATA	CASTELLAMMARE DI STABIA
	GRAGNANO
	SORRENTO
	TORRE DEL GRECO

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
BOLOGNA	IMOLA
	PORRETTA TERME
FORLI'	CESENA
MODENA	CARPI
	PAVULLO NEL FRIGNANO
	SASSUOLO
PARMA	FIDENZA
RAVENNA	FAENZA
	LUGO
REGGIO EMILIA	GUASTALLA

### REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI
	PALMANOVA

### REGIONE LAZIO

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
CASSINO	SORA
CIVITAVECCHIA	BRACCIANO
FROSINONE	ALATRI
	ANAGNI
LATINA	GAETA
	TERRACINA
TIVOLI	CASTELNUOVO DI PORTO
	PALESTRINA
VELLETRI	ALBANO LAZIALE
	ANZIO
	FRASCATI
VITERBO	CIVITA CASTELLANA
	MONTEFIASCONE

### REGIONE LIGURIA

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
LA SPEZIA	SARZANA
MASSA	PONTREMOLI
SANREMO	VENTIMIGLIA
SAVONA	ALBENGA

### **REGIONE LOMBARDIA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
BERGAMO	CLUSONE
	GRUMELLO DEL MONTE
	TREVIGLIO
BRESCIA	BRENO
	SALO'
BUSTO ARSIZIO	GALLARATE
	SARONNO
COMO	CANTU'
	ERBA
	MENAGGIO
MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MILANO	CASSANO D'ADDA
	LEGNANO
	RHO
MONZA	DESIO
SONDRIO	MORBEGNO
VARESE	LUINO
VIGEVANO	ABBIATEGRASSO

### **REGIONE MARCHE**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
ANCONA	FABRIANO
	JESI
	OSIMO
	SENIGALLIA
ASCOLI PICENO	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
FERMO	SANT'ELPIDIO A MARE
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE
PESARO	FANO

### **REGIONE MOLISE**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
LARINO	TERMOLI

### **REGIONE PIEMONTE**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
ALBA	BRA
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE
NOVARA	BORGOMANERO
TORINO	CHIVASSO
	CIRIE'
	MONCALIERI
	SUSA
VERBANIA	DOMODOSSOLA
VERCELLI	VARALLO

### **REGIONE PUGLIA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI
	ALTAMURA
	BITONTO
	MODUGNO
	MONOPOLI
	PUTIGNANO
	RUTIGLIANO
BRINDISI	FASANO
	FRANCAVILLA FONTANA
	MESAGNE
	OSTUNI
FOGGIA	CERIGNOLA
	MANFREDONIA
	SAN SEVERO
	TRINITAPOLI
LECCE	CAMPI SALENTINA
	CASARANO
	GALATINA
	GALLIPOLI
	MAGLIE
	NARDO'
	TRICASE
LUCERA	APRICENA
	RODI GARGANICO
TARANTO	GINOSA
	GROTTAGLIE
	MANDURIA
	MARTINA FRANCA
TRANI	ANDRIA
	BARLETTA
	CANOSA DI PUGLIA
	MOLFETTA
	RUVO DI PUGLIA

### **REGIONE SARDEGNA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
CAGLIARI	CARBONIA
	IGLESIAS
	SANLURI
ORISTANO	MACOMER
	SORGONO
SASSARI	ALGHERO
TEMPIO PAUSANIA	LA MADDALENA
	OLBIA

### **REGIONE SICILIA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
AGRIGENTO	CANICATTI'
	LICATA
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	LIPARI
	MILAZZO
CALTAGIRONE	GRAMMICHELE
CATANIA	ACIREALE
	ADRANO
	BELPASSO
	BRONTE
	GIARRE
	MASCALUCIA
	PATERNO'
MARSALA	CASTELVETRANO
	MAZARA DEL VALLO
	PARTANNA
MESSINA	TAORMINA
PALERMO	BAGHERIA
	CARINI
	MONREALE
	PARTINICO
PATTI	SANT'AGATA DI MILITELLO
RAGUSA	VITTORIA
SIRACUSA	AUGUSTA
	AVOLA
	LENTINI
TERMINI IMERESE	CEFALU'
	CORLEONE
TRAPANI	ALCAMO

### **REGIONE TOSCANA**

<b>SEDE DEL TRIBUNALE</b>	<b>SEZIONE DISTACCATA</b>
AREZZO	MONTEVARCHI
	SANSEPOLCRO
FIRENZE	EMPOLI
	PONTASSIEVE
GROSSETO	ORBETELLO
LIVORNO	CECINA

	PIOMBINO
	PORTOFERRAIO
LUCCA	VIAREGGIO
MASSA	CARRARA
PISA	PONTEDERA
PISTOIA	MONSUMMANO TERME
	PESCIA
SIENA	POGGIBONSI

### REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
BOLZANO	BRESSANONE
	BRUNICO
	MERANO
	SILANDRO
TRENTO	BORGO VALSUGANA
	CAVALESE
	CLES
	TIONE DI TRENTO

### REGIONE UMBRIA

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
PERUGIA	ASSISI
	CITTA' DI CASTELLO
	FOLIGNO
	GUBBIO
	TODI

### REGIONE VENETO

SEDE DEL TRIBUNALE	SEZIONE DISTACCATA
BELLUNO	PIEVE DI CADORE
PADOVA	CITTADELLA
	ESTE
ROVIGO	ADRIA
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
	CONEGLIANO
	MONTEBELLUNA
VENEZIA	CHIOGGIA
	DOLO
	PORTOGRUARO
	SAN DONA' DI PIAVE
VERONA	LEGNAGO
	SOAVE
VICENZA	SCHIO

Le sezioni distaccate di Corte d'Appello sono così distribuite:

**CORTE DI APPELLO : TRENTO**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : BOLZANO**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
BOLZANO	Sezione distaccata di Corte di Appello	9	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	3

**CORTE DI APPELLO : LECCE**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : TARANTO**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
TARANTO	Sezione distaccata di Corte di Appello	12	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4

**CORTE DI APPELLO : CAGLIARI**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : SASSARI**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
SASSARI	Sezione distaccata di Corte di Appello	11	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4

Le sezioni distaccate di Corte d'Appello sono così distribuite:

**CORTE DI APPELLO : TRENTO**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : BOLZANO**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
BOLZANO	Sezione distaccata di Corte di Appello	9	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	3

**CORTE DI APPELLO : LECCE**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : TARANTO**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
TARANTO	Sezione distaccata di Corte di Appello	12	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4

**CORTE DI APPELLO : CAGLIARI**

**SEZIONE DISTACCATA DI CORTE DI APPELLO : SASSARI**

<b>SEDE</b>	<b>UFFICIO GIUDICANTE</b>	<b>ORGANICO</b>	<b>UFFICIO REQUIRENTE</b>	<b>ORGANICO</b>
SASSARI	Sezione distaccata di Corte di Appello	11	Sezione distaccata Procura Gen. presso la Corte di Appello	4

**88 TRIBUNALI CON ORGANICO MINORE DI 20 UNITA'**

<b>REGIONE</b>	<b>DISTRETTO</b>	<b>SEDE TRIBUNALE</b>	<b>ORGANICO</b>
MARCHE	ANCONA	CAMERINO	6
MARCHE	ANCONA	URBINO	6
SARDEGNA	CAGLIARI	LANUSEI	6
ABRUZZO	L'AQUILA	SULMONA	6
SICILIA	MESSINA	MISTRETTA	6
UMBRIA	PERUGIA	ORVIETO	6
UMBRIA	PERUGIA	SPOLETO	6
PIEMONTE	TORINO	ACQUI TERME	6
PIEMONTE	TORINO	CASALE MONFERRATO	6
PIEMONTE	TORINO	TORTONA	6
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TOLMEZZO	6
LOMBARDIA	BRESCIA	CREMA	7
TOSCANA	FIRENZE	MONTEPULCIANO	7
LIGURIA	GENOVA	IMPERIA	7
ABRUZZO	L'AQUILA	LANCIANO	7
ABRUZZO	L'AQUILA	VASTO	7
PIEMONTE	TORINO	MONDOVI'	7
SICILIA	CALTANISSETTA	NICOSIA	8
MOLISE	CAMPOBASSO	LARINO	8
CAMPANIA	NAPOLI	ARIANO IRPINO	8
BASILICATA	POTENZA	LAGONEGRO	8
VALLE D'AOSTA	TORINO	AOSTA	8
PIEMONTE	TORINO	SALUZZO	8
MOLISE	CAMPOBASSO	ISERNIA	9
CAMPANIA	NAPOLI	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	9
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	ROVERETO	9
VENETO	VENEZIA	BASSANO DEL GRAPPA	9
SICILIA	CATANIA	MODICA	10
LOMBARDIA	MILANO	VOGHERA	10
SICILIA	PALERMO	SCIACCA	10
BASILICATA	POTENZA	MELFI	10
PIEMONTE	TORINO	PINEROLO	10
SICILIA	CALTANISSETTA	ENNA	11
MOLISE	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	11
ABRUZZO	L'AQUILA	AVEZZANO	11
ABRUZZO	L'AQUILA	L'AQUILA	11
CAMPANIA	SALERNO	SALA CONSILINA	11
SARDEGNA	SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	11
PIEMONTE	TORINO	IVREA	11
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	GORIZIA	11
VENETO	VENEZIA	BELLUNO	11
TOSCANA	FIRENZE	SIENA	12
LIGURIA	GENOVA	CHIAVARI	12
LOMBARDIA	MILANO	SONDRIO	12
LOMBARDIA	MILANO	VIGEVANO	12
CAMPANIA	SALERNO	VALLO DELLA	12

PIEMONTE	TORINO	LUCANIA	
PIEMONTE	TORINO	ALBA	12
PIEMONTE	TORINO	BIELLA	12
MARCHE	ANCONA	CUNEO	12
LOMBARDIA	BRESCIA	FERMO	13
SICILIA	CATANIA	CREMONA	13
CALABRIA	CATANZARO	CALTAGIRONE	13
LIGURIA	GENOVA	ROSSANO	13
SICILIA	MESSINA	SANREMO	13
LOMBARDIA	MILANO	PATTI	13
LAZIO	ROMA	PAVIA	13
PIEMONTE	TORINO	RIETI	13
PIEMONTE	TORINO	ASTI	13
MARCHE	ANCONA	VERCELLI	13
SICILIA	CALTANISSETTA	ASCOLI PICENO	14
UMBRIA	PERUGIA	GELA	14
PIEMONTE	TORINO	TERNI	14
MARCHE	ANCONA	VERBANIA	14
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PESARO	15
CALABRIA	CATANZARO	PIACENZA	15
CALABRIA	CATANZARO	CASTROVILLARI	15
TOSCANA	GENOVA	LAMEZIA TERME	15
ABRUZZO	L'AQUILA	MASSA	15
SICILIA	MESSINA	CHIETI	15
LOMBARDIA	MILANO	BARCELLONA	15
VENETO	VENEZIA	POZZO DI GOTTO	15
MARCHE	ANCONA	LECCO	15
PUGLIA	BARI	ROVIGO	15
SICILIA	CATANIA	MACERATA	16
TOSCANA	FIRENZE	LUCERA	16
LOMBARDIA	MILANO	RAGUSA	16
BASILICATA	POTENZA	GROSSETO	16
SARDEGNA	SASSARI	LODI	16
SARDEGNA	CAGLIARI	MATERA	16
CALABRIA	CATANZARO	NUORO	16
PIEMONTE	TORINO	ORISTANO	17
PIEMONTE	TORINO	PAOLA	17
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	ALESSANDRIA	17
CALABRIA	CATANZARO	NOVARA	18
TOSCANA	FIRENZE	PORDENONE	18
LAZIO	ROMA	VIBO VALENTIA	19
LAZIO	ROMA	PISTOIA	19
		CASSINO	19
		VITERBO	19

**59 TRIBUNALI CON ORGANICO TRA 20 E 50 UNITA'**

<b>REGIONE</b>	<b>DISTRETTO</b>	<b>SEDE TRIBUNALE</b>	<b>ORGANICO</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	RIMINI	20
TOSCANA	FIRENZE	AREZZO	20
TOSCANA	FIRENZE	PRATO	20
LIGURIA	GENOVA	LA SPEZIA	20
LAZIO	ROMA	CIVITAVECCHIA	20
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	FERRARA	21
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	FORLI'	21
LOMBARDIA	BRESCIA	MANTOVA	21
ABRUZZO	L'AQUILA	TERAMO	21
LAZIO	ROMA	TIVOLI	21
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	TRENTO	21
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	RAVENNA	22
CALABRIA	CATANZARO	CROTONE	22
SICILIA	PALERMO	TERMINI IMERESE	22
LAZIO	ROMA	FROSINONE	22
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	REGGIO EMILIA	23
LIGURIA	GENOVA	SAVONA	23
LOMBARDIA	MILANO	VARESE	23
BASILICATA	POTENZA	POTENZA	23
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PARMA	24
TOSCANA	FIRENZE	LIVORNO	25
TOSCANA	FIRENZE	PISA	25
SICILIA	PALERMO	MARSALA	25
SICILIA	PALERMO	TRAPANI	25
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	TRIESTE	25
ABRUZZO	L'AQUILA	PESCARA	26
LOMBARDIA	MILANO	BUSTO ARSIZIO	27
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	LOCRI	27
CAMPANIA	SALERNO	NOCERA INFERIORE	27
SARDEGNA	SASSARI	SASSARI	27
VENETO	VENEZIA	VICENZA	27
TOSCANA	FIRENZE	LUCCA	28
CAMPANIA	NAPOLI	BENEVENTO	28
MARCHE	ANCONA	ANCONA	29
LOMBARDIA	MILANO	COMO	29
CAMPANIA	NAPOLI	AVELLINO	30
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE	UDINE	30
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA	31
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	PALMI	31
LAZIO	ROMA	VELLETRI	32
SICILIA	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	33
SICILIA	PALERMO	AGRIGENTO	33
VENETO	VENEZIA	TREVISO	34
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MODENA	35
SICILIA	CATANIA	SIRACUSA	36
CALABRIA	CATANZARO	COSENZA	36
PUGLIA	BARI	TRANI	37

PUGLIA	LECCE	BRINDISI	37
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	BOLZANO	39
CALABRIA	CATANZARO	CATANZARO	40
LAZIO	ROMA	LATINA	41
VENETO	VENEZIA	PADOVA	43
CAMPANIA	NAPOLI	NOLA	46
VENETO	VENEZIA	VERONA	46
PUGLIA	BARI	FOGGIA	48
LOMBARDIA	BRESCIA	BERGAMO	48
SICILIA	MESSINA	MESSINA	48
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	48
CAMPANIA	NAPOLI	TORRE ANNUNZIATA	49

**18 TRIBUNALI CON ORGANICO MAGGIORE DI 50 UNITA'**

<b>REGIONE</b>	<b>DISTRETTO</b>	<b>SEDE TRIBUNALE</b>	<b>ORGANICO</b>
LOMBARDIA	MILANO	MONZA	55
VENETO	VENEZIA	VENEZIA	58
SARDEGNA	CAGLIARI	CAGLIARI	59
PUGLIA	TARANTO	TARANTO	59
LOMBARDIA	BRESCIA	BRESCIA	61
PUGLIA	LECCE	LECCE	62
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA	72
CAMPANIA	SALERNO	SALERNO	73
TOSCANA	FIRENZE	FIRENZE	80
LIGURIA	GENOVA	GENOVA	80
PUGLIA	BARI	BARI	86
CAMPANIA	NAPOLI	SANTA MARIA CAPUA VETERE	92
SICILIA	CATANIA	CATANIA	110
SICILIA	PALERMO	PALERMO	125
PIEMONTE	TORINO	TORINO	162
LOMBARDIA	MILANO	MILANO	295
CAMPANIA	NAPOLI	NAPOLI	348
LAZIO	ROMA	ROMA	379